



COMUNE DI CASTRO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE
SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29.07.2024

ART.1 – OGGETTO, DEFINIZIONI E FINALITA'

Il presente regolamento detta le norme di attuazione della forma di affidamento in gestione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale, denominata “contratto di sponsorizzazione” disciplinandone i criteri e le modalità.

Ai fini del presente regolamento si intende: Sponsor il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità al Comune di Castro, veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo sponsor stesso.

Tramite il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale ha come obiettivo la realizzazione delle seguenti finalità, di rilevante interesse pubblico:

- a) Promuovere la partecipazione dei soggetti privati nella gestione del territorio in coordinamento e connessione con i progetti del Comune;
- b) Favorire l'innovazione dell'organizzazione, realizzando maggiori economie impiegabili nel miglioramento dell'aspetto e della cura delle aree verdi.

ART. 2 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE.

Al fine di raggiungere le finalità di cui all'art. 1 suddetto, vengono definite le seguenti modalità di attuazione:

- a) Realizzazione diretta degli interventi di cui ai successivi commi da parte dello Sponsor, anche attraverso l'affidamento dei lavori, da parte dello Sponsor, ad una ditta da lui incaricata;
- b) Contributo economico assegnato dallo Sponsor al Comune di Castro, commisurato agli interventi necessari presso determinata area, programmati dall'Amministrazione Comunale;

ART. 3 - REQUISITI PER LA SPONSORIZZAZIONE

I contratti di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento possono essere conclusi con persone fisiche, persone giuridiche, quali imprese individuali, società, cooperative, consorzi imprenditoriali ed agenzie di assicurazioni, enti pubblici non economici ed associazioni senza fini di lucro.

Le aree oggetto di accordi di sponsorizzazione manterranno la destinazione di uso pubblico, secondo le specifiche destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Sono a carico dell'affidatario:

- a) la responsabilità per danni a cose, a persone e nei confronti di terzi durante la gestione dell'area affidata, stipulando apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
- b) eventuali costi del personale che effettuerà i lavori di manutenzione e cura delle aree verdi;
- c) i costi per la predisposizione del progetto di sistemazione dell'area e del bozzetto pubblicitario;
- d) l'onere di manutenzione e ripristino di eventuale impianto di irrigazione.

Gli interventi finalizzati alla corretta gestione delle aree verdi sono i seguenti:

- a) Manutenzione ordinaria delle aree: lo Sponsor, nel rispetto di tutte le norme tecniche e precauzionali ed in conformità ai disposti del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. si impegna ad effettuare presso l'area verde affidata i seguenti interventi:
 - taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
 - messa a dimora di nuove piante o fiori secondo lo schema di sistemazione dell'area proposto in sede di offerta potatura di siepi e di arbusti;
 - spollonatura e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra;
 - eliminazione delle piante disseccate;
 - rinalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi, controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature;
 - irrigazione ed eventuale manutenzione ordinaria degli impianti ove presenti;

- piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.) di giochi, panchine, tavoli, gazebo, fontanelle, cestini ed in genere di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area che abbiano subito azioni di degrado e compromissione;
- pulizia dell'area da cartacce, bottiglie, lattine ecc;

b) Manutenzione straordinaria e riqualificazione: lo Sponsor, previa presentazione presso l'Ufficio Tecnico comunale di un progetto e successivo parere favorevole da parte dell'Amministrazione Comunale, può intervenire sull'area verde affidata, riqualificandola mediante i seguenti interventi:

- modellazione del terreno con riporti di terra;
- semina a prato;
- piantumazione essenze arboree ed arbustive;
- formazione impianti di irrigazione ed illuminazione;
- formazione di opere di arredo (muretti in pietrame, mattoni).

Allo scadere del periodo di sponsorizzazione, le opere eseguite resteranno di proprietà del Comune di Castro, senza che lo sponsor possa richiedere corrispettivi, rimborsi e/o qualunque altra pretesa economica e/o diritto reale sull'impianto realizzato.

A) Nel caso di esecuzione diretta delle opere, anche tramite affidamento a ditta di fiducia, lo Sponsor si impegna a realizzare gli interventi di che trattasi a totale sua cura e spese, sollevando contestualmente il Comune da qualsiasi impegno economico e/o controversie che potrebbero insorgere con fornitori, e con le imprese esecutrici.

B) Nel caso di contributo economico, il versamento dell'importo economico necessario alla manutenzione dell'area, stabilito dal competente Ufficio Tecnico Comunale, dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.

Lo Sponsor dovrà effettuare presso l'area verde assegnata i seguenti controlli, che saranno oggetto di giusta segnalazione al competente Ufficio Tecnico:

- presenza di parassiti e fitopatie in genere e controllo dello stato vegetativo di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area;
- presenza di punti luce spenti o malfunzionanti, problemi inerenti il servizio di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
- atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo e gioco;
- abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.

L'Ufficio Tecnico provvederà tempestivamente all'attivazione delle azioni ritenute necessarie alla risoluzione di quanto segnalato e sopra descritto, a totale cura e spese del Comune di Castro.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere ritenute necessarie presso l'area affidata, dandone semplice comunicazione all'affidatario.

Il Comune, tramite l'Ufficio Tecnico competente, eseguirà sopralluoghi presso le aree verdi al fine di verificare la buona esecuzione dell'interventi e le loro conformità a quanto pattuito. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza il Responsabile del Servizio procederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo le opportune spiegazioni ed addebitando allo Sponsor, nel caso, i costi sostenuti per il ripristino dell'area verde pubblica.

ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SU CUI INTERVENIRE ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE.

Le aree verdi oggetto di contratto di sponsorizzazione mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base alle funzioni stabilite dagli strumenti urbanistici preesistenti.

L'elenco e la classificazione delle aree verdi, dietro segnalazione del competente Ufficio Tecnico comunale, sono approvati dalla Giunta Comunale con successiva deliberazione, e viene aggiornato ogni qualvolta sia ritenuto utile e/o necessario; i criteri che concorreranno all'inserimento delle aree verdi pubbliche nel suddetto elenco sono la posizione, la superficie, la qualità ambientale, l'economicità e la difficoltà di gestione.

Nell'elenco delle aree verdi, possono essere incluse, dietro formale richiesta dei cittadini interessati, singole aiuole di ridotte dimensioni: tali aree verdi, prospicienti le abitazioni private, possono essere oggetto di interventi di manutenzione.

Dell'elenco verrà data notizia alla cittadinanza ed agli operatori interessati, tramite avviso da pubblicare sul sito web, e all'albo pretorio.

ARTICOLO 5 - REQUISITI PER ASSEGNAZIONE.

Gli interventi di sponsorizzazione realizzati mediante la forma di manutenzione di cui all'art. 2 punto a) dovranno essere realizzati da operatori abilitati ed iscritti negli appositi albi professionali; nella domanda dovrà pertanto essere già data indicazione degli stessi, nonché allegata la documentazione attestante l'iscrizione al relativo albo professionale (sezione C.C.I.A.A.), regolarità contributiva e posizioni assicurative.

Cause di esclusione: la mancanza di uno qualsiasi dei documenti richiesti e qualsiasi irregolarità formale o sostanziale riscontrata comporterà l'esclusione dalla assegnazione. In particolare, nella dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 la Ditta proponente dovrà certificare:

1. di non aver riportato a suo carico condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge;
2. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
3. di non essere interdetto o inabilitato;
4. di non trovarsi in stato di fallimento o amministrazione controllata o di concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
5. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs.vo n. 490/1994;
6. Il nominativo di tutte le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società/Ditta e che le stesse non abbiano riportato a proprio carico condanne penali e non siano destinatarie di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge;
7. che la Società/Ditta è in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che la Società/ditta non è soggetta agli obblighi di cui alla suddetta Legge;
8. che nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D. Lgs.vo n. 490/1994;

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI

I soggetti interessati alla sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche dovranno presentare una specifica proposta per ogni singola area di loro interesse entro i termini previsti nell'avviso pubblico, che il Comune pubblicherà una volta stabilito l'elenco delle aree oggetto di sponsorizzazione.

L'offerta che deve essere redatta in carta semplice sulla base di modelli predisposti dall'Amministrazione, deve contenere tutti i dati richiesti; e corredata da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;

L'offerta e la dichiarazione, debitamente compilate, dovranno essere chiuse in busta sigillata, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura: Proposta di sponsorizzazione di aree a verde pubblico.

Le buste dovranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Castro (BG) – Area Tecnica - (Via Giacomo Matteotti, n.45 – 24063 Castro (BG)) entro il termine fissato nel relativo avviso.

Le offerte sono valutate dal Responsabile del Servizio privilegiando i seguenti criteri:

- proposta di realizzazione interventi di manutenzione straordinaria / riqualificazione;
- dimensione dell'area verde oggetto di sponsorizzazione;
- durata della sponsorizzazione;
- precedenti esperienze nella medesima area condotte con efficienza e regolarità;
- interventi similari già realizzati presso altri Comuni condotti con efficienza e regolarità.

Nel caso in cui due o più Sponsor, a parità di valutazione, richiedano la medesima area, l'affidamento della stessa viene stabilito in base alla maggiore durata del periodo di manutenzione proposto, sino ad un massimo di anni 5 (cinque). Nel caso in cui ci fosse coincidenza di durata del periodo, si procede ad assegnazione tramite sorteggio.

Per quanto riguarda le aree verdi non assegnate, per mancanza di specifiche domande, il Responsabile del Servizio può procedere a trattativa diretta con eventuali soggetti interessati.

Gli affidamenti avvengono mediante determinazione del Responsabile del Servizio, nel rispetto dei criteri sopra definiti, da adottarsi entro il termine di giorni 20 (venti) dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste.

Ad ogni richiedente non possono essere assegnate più di due aree qualora sussistano più domande rivolte ad ottenere le aree medesime. A seguito della comunicazione relativa all'affidamento dell'area mediante sponsorizzazione, lo Sponsor deve depositare presso il Comune, per ciascun'area assegnata, entro i successivi 15 giorni:

- progetto (se previsto) di riqualificazione dell'area;
- campione del cartello pubblicitario, da realizzarsi a cura e spese dello Sponsor;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, valutata la coerenza della documentazione prodotta, propone allo Sponsor un "contratto di sponsorizzazione" che acquista efficacia con la firma per accettazione dello stesso.

ARTICOLO 7 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE – CONVENZIONE

La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di un contratto, fra il soggetto affidatario (Sponsor) ed il Comune di Castro, volto a disciplinare i rapporti tra le parti e stabilisce:

- le modalità mediante le quali lo Sponsor pubblicizza la propria ragione sociale;
- le modalità mediante le quali lo Sponsor riconosce al Comune un corrispettivo (consistente o nella manutenzione diretta dell'area o nel contributo economico);
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- gli obblighi assunti a carico dello Sponsor;
- le clausole di tutela dell'Amministrazione Comunale rispetto alle eventuali inadempienze;
- dimensioni e tipologie di cartello pubblicitario, nel rispetto delle norme e parametri fissati in materia dal Codice della Strada;

Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità, ai sensi dell'art. 118 c. 1 D. Lgs 163/2006.

Per l'eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli artt. 135 (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.

ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DELLO SPONSOR.

Lo Sponsor deve impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito nel contratto di sponsorizzazione. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dell'Assegnatario.

Lo Sponsor o la ditta esecutrice dei lavori se diversa, sarà responsabile a tutti gli effetti per il personale incaricato dell'esecuzione degli interventi sia per quanto riguarda la capacità operativa che per gli eventuali infortuni e responsabilità civili verso terzi.

ARTICOLO 9 - CASI DI ESCLUSIONE

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:

- ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- sia in corso con l'offerente una controversia legale;
- reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- la pubblicità contenga messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Non sono in ogni caso ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alla natura pubblica delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica. Qualunque intervento di tipo strutturale deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. In particolare interventi non autorizzati comporteranno l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese dell'affidatario senza possibilità di rivalsa alcuna.

L'infrazione delle norme del presente disciplinare comporterà l'avvio del procedimento di revoca dell'affidamento.

ARTICOLO 10 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO DELL'AREA, RINNOVO RESCISSIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO.

La durata dell'affidamento delle singole aree non può essere inferiore a 1 (uno) anno e non può superare i 5 (cinque) anni.

Lo Sponsor, al termine del contratto di sponsorizzazione, può richiedere il rinnovo dell'affidamento dell'area verde, la quale verrà a lui direttamente affidata con determinazione del Responsabile del Servizio.

Il Comune di Castro, in ordine alle scelte relative all'amministrazione dell'ente, può, specificandone le motivazioni, interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal primo mese successivo dall'adozione dell'atto.

L'affidatario può unilateralmente recedere dall'affidamento mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune con anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni.

Nel caso in cui venga accertato da parte dell'Ufficio Tecnico competente una persistente negligenza nella realizzazione dell'intervento, è pronunciata la decadenza dell'assegnazione.

Qualora il comportamento negligente dello Sponsor e la mancata ed intempestiva segnalazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento arrechi danno al Comune di Castro, quest'ultimo potrà richiedere l'indennizzo nelle forme di Legge.

ARTICOLO 11 - SCHEMI TIPOLOGICI DELLA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA DELLO SPONSOR

Quale contropartita della sistemazione e/o gestione dell'area verde, il Comune autorizzerà lo Sponsor a pubblicizzare la propria attività o ragione sociale tramite l'installazione di appositi cartelli informativi, previa relativa autorizzazione.

Il numero dei cartelli da collocarsi presso l'area verde è stabilito dalla Giunta Comunale sentito il competente Ufficio Tecnico, in relazione alla conformazione e superficie dell'area verde gestita.

I cartelli dovranno avere dimensione massima di cm 50 x 80: dimensioni e tipologie di cartelli verranno specificate con successivo atto della Giunta Comunale, potranno variare da area ad area, considerando la loro localizzazione e la dimensione dell'area verde oggetto dell'intervento.

L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 12 - INFRAZIONI A NORME E/O REGOLAMENTI

L'area concessa dovrà mantenere la destinazione di verde pubblico.

Non sono ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica. Qualunque intervento strutturale deve essere preventivamente autorizzato dal comune.

La sistemazione delle aree non dovrà, in alcun modo, interferire con le norme dettate dal codice della strada.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.